

**CRITERI PER LA VERIFICA, NEI SOGGETTI DELEGATI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA STABILITI DALL'ART 146, COMMA 6 DEL D. LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**Premessa**

Con il D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con la legge 2 agosto 2008, n. 129, sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. (da qui in avanti Codice). In particolare, dal combinato disposto degli articoli 159 e 146, comma 6, si deduce che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2008, la sussistenza di alcune condizioni, e in particolare che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire che la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La Regione Piemonte con LR n. 20/1989 ha sub-delegato una serie di modesti interventi ai Comuni; sub-delega successivamente ampliata con LR 32/08, art. 3.

Si rende pertanto necessario procedere alla verifica richiesta. Con il presente documento si intendono dettare criteri ai Comuni, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 3, della legge regionale 32/08, i quali dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni.

Perché ciò possa avvenire, garantendo in tal modo la continuità del quadro normativo regionale vigente, è necessario che, in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, *“gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*.

Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica sia la differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle urbanistico-edilizie.

**1. Criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice**

**a) Attribuzione a strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica**

Si ritiene che tali requisiti, considerata la nuova procedura autorizzatoria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, siano soddisfatti a seguito della nomina della Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dell'art 148 del Codice e disciplinata dall'art 4 della LR 32/08 che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa

relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica, ogni Comune dovrà verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

Pertanto quei Comuni che, sulla base di questi criteri, non avranno istituito e disciplinato la Commissione locale per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del Codice. I Comuni non potranno, altresì, esercitare le funzioni paesaggistiche, fino ad ora esercitate in attuazione della LR 20/1989.

#### **b) Differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia**

La seconda condizione richiesta dal Codice per poter delegare i Comuni, è che questi garantiscano tale differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio. La richiesta nasce dalla necessità di non confondere i due procedimenti di cui uno, quello paesaggistico, è autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo (vedi art. 146, comma 4 del Codice). Come sopra già chiarito, si ritiene che tale condizione sia già soddisfatta dalla istituzione della Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della LR 32/08, in quanto organo composto da più componenti in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in secondo luogo in quanto struttura di norma esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo dell'intervento e quindi maggiormente autonoma.

Al fine, quindi, di distinguere ulteriormente i procedimenti, si chiede ai Comuni di individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2000, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative.

#### **2. Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio**

La composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall'art. 4 della LR 32/08, tuttavia, i criteri di seguito indicati devono ritenersi requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica chiamata ad esprimersi sulle richieste di trasformazione.

I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte della Sportello unico per l'edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinenti ad una delle materie indicate in legge.

La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio

#### **3. Istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio**

I Comuni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art 4

della LR 32/08, e definiscono le modalità di funzionamento, con specifico provvedimento, conformemente ai presenti criteri.

Per garantire maggior efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, è auspicabile che i Comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto anche nella legge regionale. Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, di stipulare convenzioni tra comuni contermini: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alla composizione, nomina, durata, validità delle sedute della Commissione stessa.

I Comuni nel costituire queste aggregazioni dovranno verificare di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, così come individuati dagli studi propedeutici alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: l'appartenenza ad una medesima Comunità Montana o Comunità Collinare, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi, etc..).

La scelta di associarsi consente non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni locali per il paesaggio) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

I componenti della Commissione locali per il paesaggio possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei presenti criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei curricula.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Comune.

Infine, è opportuno ribadire che la Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

#### **4. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.**

I Comuni trasmettono alla Giunta Regionale, la documentazione relativa alla istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandato

il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

La Giunta Regione provvede alla valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri soddisfacendo in tal modo i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 così come modificato dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63.

A conclusione di tale verifica sarà predisposto l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

Tale elenco sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, e pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale di Regione Piemonte ,

Gli eventuali aggiornamenti dell'elenco dei Comuni a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità sopra elencati seguiranno le stesse procedure.

## **5. Documentazione da inviare**

Ai fini della verifica di cui al punto precedente ogni Comune trasmette alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia - Settore Gestione Beni Ambientali - C/so Bolzano, 44 - 10125 TORINO, la seguente documentazione:

- Atto o provvedimento del Comune titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio con i rispettivi curricula
- Dichiarazione del Comune dalla quale risulti che l'individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio

## **6. Espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della LR 56/77 da parte della Commissione locale per il paesaggio**

In perfetta sintonia con i disposti del Codice così come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza – Beni Paesaggistici, il comma 2, art. 7 della legge regionale 32/08 demanda alla Commissione locale per il paesaggio anche l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della LR 56/77 (Tutela ed uso del suolo).

Il comma 1 dell'art. 7 sopprime, infatti, le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della LR 56/77.

Alla Commissione locale per il paesaggio viene quindi richiesto di esprimere pareri su due procedimenti tra loro diversi: il primo relativo alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice come in precedenza descritto, mentre il secondo riguarda la formulazione del parere vincolante, di cui all'art. 49, ultimo comma, della LR 56/77 in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

Per questo secondo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.